



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PARRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2023

Norme in materia di obblighi per i gestori di siti *internet* di acquisizione e tutela dell'identità digitale degli utenti

ONOREVOLI SENATORI. - Come testimoniato dai continui fatti di cronaca, il fenomeno dell'odio in rete sta assumendo negli anni contorni tali da meritare una puntuale attenzione da parte del Legislatore, sotto diversi profili.

Ove si guardi al ruolo svolto dagli attuali strumenti di comunicazione, non può tacersi come l'affermazione di *internet* e, soprattutto, dei *social network*, abbia contribuito a determinare un'accentuazione - quantomeno dal punto di vista quantitativo - delle forme di intolleranza. La velocità istantanea di diffusione dei messaggi, la possibilità di raggiungere immediatamente milioni di destinatari, la capacità del contenuto offensivo di sopravvivere per un lungo arco di tempo oltre la sua immissione, anche in sedi *web* diverse da quelle in cui è stato originariamente inserito, e, infine, la natura transnazionale degli intermediari informatici, richiede, come di tutta evidenza, un approccio integrato che preveda l'intervento del Legislatore, senza, però, fermarsi alla pur essenziale sanzione delle condotte.

In particolare, riguardo alla prevenzione, il disegno di legge si pone l'obiettivo di cercare di limitare l'odioso « sistema » di insulti, *fake* e minacce che caratterizzano il

linguaggio della rete e che, troppo spesso, rovinano o rischiano di rovinare la vita e la reputazione di coloro che sono oggetto dell'odio, introducendo l'obbligo per i gestori dei siti *internet* di acquisire e tutelare l'identità digitale degli utenti.

I tristi fenomeni di « odio », infatti, sono possibili anche perché chiunque può aprire un profilo falso dietro il quale celarsi e restare impunito.

È tempo di rendere l'identità digitale un obbligo anche per poter stare e agire in rete. Già per molti adempimenti è richiesta l'identità digitale. Non è più pensabile che la rete sia una zona franca. Per ovviare a questo fenomeno, sempre più diffuso, il disegno di legge impone quindi un obbligo per i grandi editori del mondo di acquisire e tutelare l'identità digitale degli utenti.

L'articolo 1 definisce il campo d'applicazione della nuova disciplina e i destinatari della stessa, individuabili nei gestori informatici, come definiti dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

L'articolo 2 introduce obblighi dei gestori dei siti *internet* in materia di acquisizione e tutela dell'identità digitale degli utenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. La presente legge si applica ai gestori di siti *internet*, di seguito denominati «gestori», come definiti dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, che rendono pubblicamente accessibili e condivisibili contenuti inseriti dagli utenti, ad eccezione dei gestori con meno di un milione di utenti registrati sul territorio nazionale.

Art. 2.

(Obblighi dei gestori dei siti internet in materia di acquisizione e tutela dell'identità digitale degli utenti)

1. I gestori sono obbligati ad acquisire e tutelare l'identità digitale degli utenti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i tempi e le modalità di attuazione degli obblighi di cui al comma 1 da parte dei gestori.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. I gestori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da

100.000 euro a 500.000 euro nei casi di violazione dell'obbligo di garantire l'identità degli utenti di cui all'articolo 2, comma 1.